

## DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016  
E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE  
DELLE AREE DESTINATE AD OSPITARE IL LABORATORIO DI CONDIZIONI  
ESTREME - STEM DELLA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI  
TECNOLOGIA

CIG 8051791421

## INDICE

1.	<i>Premesse</i> .....	3
2.	<i>Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara</i> .....	4
3.	<i>Soggetti ammessi alla gara</i> .....	6
4.	<i>Condizioni di partecipazione</i> .....	6
5.	<i>Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione</i> .....	8
6.	<i>Presenza visione della documentazione di gara e sopralluogo</i> .....	8
7.	<i>Chiarimenti</i> .....	9
8.	<i>Modalità di presentazione della documentazione</i> .....	10
9.	<i>Comunicazioni</i> .....	10
10.	<i>Subappalto</i> .....	11
11.	<i>Avvalimento</i> .....	11
12.	<i>Ulteriori disposizioni</i> .....	13
13.	<i>Cauzioni e garanzie richieste</i> .....	14
14.	<i>Pagamento in favore dell'Autorità</i> .....	18
15.	<i>Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa</i> .....	18
16.	<i>Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte</i> .....	21
17.	<i>Criterio di aggiudicazione</i> .....	23
18.	<i>Criteri di valutazione dell'offerta tecnica</i> .....	23
19.	<i>Contenuto della Busta "Documentazione amministrativa"</i> .....	27
20.	<i>Contenuto della busta "Offerta Tecnica"</i> .....	37
21.	<i>Metodo di attribuzione del Punteggio dell'offerta Tecnica ed Economica</i> .....	39
22.	<i>Contenuto della Busta "Offerta economica"</i> .....	41
23.	<i>Operazioni di gara</i> .....	42
24.	<i>Soccorso istruttorio</i> .....	45
25.	<i>Verifica del possesso dei requisiti tramite sistema AVCPass</i> .....	46
26.	<i>Definizione delle controversie</i> .....	47
27.	<i>Trattamento dei dati personali</i> .....	47

## 1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (d'ora in poi, per brevità, anche IIT), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di rifunionalizzazione delle aree destinate ad ospitare laboratorio di condizioni estreme - STEM della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determina di Avvio prot. N. 9560/19 del 22 ottobre 2019 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice).

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Salvatore Esposito, giusta determina adottata dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia prot. N. 8983/19 del 7 ottobre 2019.

Il progetto è stato validato dall'arch. Salvatore Esposito, in qualità di Responsabile del Procedimento, giusto provvedimento prot. N. 9541/19 del 22 ottobre 2019.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Via Morego n° 30 – Genova (GE) NUTS: ITC33.

CIG 8051791421 - CPV 45262700-8 "*Lavori di modifica di edifici*"

Resta in ogni caso salva la facoltà di IIT di disporre, a sua completa e totale discrezione, la revoca del bando di gara e degli atti successivi qualora la determina di aggiudicazione non sia stata ancora adottata.

La procedura di gara è espletata tramite la piattaforma digitale Gare Telematiche disponibile nella sezione "Albo Fornitori" del profilo di committente all'indirizzo <http://www.iit.it>, accessibile anche al seguente link diretto <https://iit.acquistitelematici.it/>

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) DGUE.xml – Documento Unico di Gara Europeo;
- d) DGUE.pdf – Documento Unico di Gara Europeo;
- e) Allegato n. 1 - Facsimile Dichiarazioni Integrative;
- f) Allegato n. 2 - Facsimile dichiarazione copia conforme;
- g) Allegato n. 3 - Facsimile Offerta Tecnica;
- h) Allegato n. 4 - Facsimile Offerta Economica;
- i) Allegato n. 5 - Facsimile Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- j) Allegato n. 6 - Facsimile Dichiarazione Segreti tecnici commerciali;

- k) Allegato n. 7 - Informativa sulla privacy;
- l) Progetto Esecutivo così come nei contenuti definiti dall'elaborato denominato "ER00 Elenco Elaborati".

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

2.1. L'oggetto del presente appalto sono i lavori edili, impiantistici e strutturali per la rifunzionalizzazione delle aree destinate ad ospitare il laboratorio di condizioni estreme - STEM della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, e dell'adiacente ingresso all'immobile sito in Genova – Via Morego, 30.

2.2. Scopo principale dell'intervento è realizzare il locale di microscopia di dimensioni e microclima adeguati, ottimizzando lo spazio esistente rispetto alle caratteristiche tecniche della strumentazione da installare.

2.3. L'intervento si può suddividere in tre parti: 1. Opere interne: zona laboratorio di microscopia; 2. Opere interne: zona atrio d'accesso; 3. Opere esterne all'edificio.

2.4. Il progetto, pur riguardando un'area esistente limitata, risulta assai delicato poiché interessa molteplici aspetti, impiantistici, strutturali e architettonici. Parte rilevante dell'intervento in oggetto, non già dal punto di vista economico quanto dal punto di vista tecnico e funzionale, è la realizzazione del locale che dovrà ospitare un supermicroscopio STEM, strumentazione all'avanguardia che promuoverà e svilupperà l'eccellenza scientifica e tecnologica del nostro Paese. Maggiori dettagli in riferimento alle opere ed alle lavorazioni oggetto del presente appalto sono presenti nel Progetto esecutivo allegato al presente Disciplinare e scaricabile dalla Piattaforma informatica appalti di questa Fondazione.

2.5. L'importo complessivo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 1.221.213,95 (unmilione duecentoventunomila duecentotredici/95), di cui € 38.622,61 (trentottomila seicentoventidue/61) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, ammonta ad euro 1.182.591,34 (unmilione centottantadue milacinquecentonovantauno/34). L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III	SI	595.674,35	48,78 %	PREVALENTE	SI
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E	OS30	II	SI	348.171,11	28,51 %	SCORPORABILE	SI – FINO AL 30% (SIOS EX D.M. MIT 248/2016)

TELEVISIVI							
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	0528	II	SI	277.368,49	22,71 %	SCORPORABILE	SI
TOTALE				1.221.213,95	100,00 %		
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO				38.622,61			
SOMMA SOGGETTA A RIBASSO				1.182.591,34			

- 2.6. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice l'importo massimo stimato di appalto ammonta a presunti € 1.257.850,37 (unmilione duecentocinquantesette mila ottocentocinquanta/37) IVA esclusa, comprensivi dell'eventuale premio di accelerazione di cui al paragrafo "Incentivi alla conclusione anticipata dei lavori" (pag. 17 di 123) del Capitolato speciale di appalto, che la Stazione Appaltante ha stimato in presunti € 36.636,42 (trentaseimilaseicentotrentasei/42).
- 2.7. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 277.157,42 (duecentosettantesette mila centocinquantesette/42) per una percentuale del 22,695 %, calcolati sulla base delle indicazioni riportate nell'elaborato denominato "ER20 Quadro incidenza manodopera".
- 2.8. L'appalto è finanziato da fondi interni di cui IIT usufruisce per il conseguimento dei propri scopi.
- 2.9. La durata complessiva dei lavori oggetto del presente affidamento è stimata in 182 (cento ottanta due) giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione completa e finita di tutti i lavori e di tutte le prestazioni di cui al Progetto Esecutivo. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna delle aree di cantiere.
- 2.10. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", come da definizione di cui all'art. 3, co. 1, lettera dddd), del Codice.
- 2.11. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35, co. 18, del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale da corrispondersi entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale come previsto al su citato articolo 35, co. 18, del Codice.
- 2.12. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

### 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- 1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, e c) consorzi stabili, dell'art. 45, co. 2, del Codice;
- 2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, e) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e lettera g) gruppo europeo di interesse economico, dell'art. 45, co. 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- 3) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

### 4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 45, 80, 83 e 84 del Codice.

4.2. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

4.3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e art. 92 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

4.4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

4.5. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4.6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- 4.7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- 4.8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 4.9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- 4.10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- 4.11. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
- 4.12. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.

## 6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

IIT mette a disposizione, nella sezione dedicata alla procedura di che trattasi nella piattaforma digitale Gare Telematiche, l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara, a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici.

I documenti di gara non saranno messi a disposizione in altro modo, salvo in caso di malfunzionamento del suddetto sito internet. Solo in caso di malfunzionamento del suddetto profilo di committente e della Piattaforma, per cause imputabili a IIT e limitatamente per il periodo di malfunzionamento, sarà possibile richiedere l'invio della suddetta documentazione a mezzo PEC all'indirizzo [albo.fornitori@pec.iit.it](mailto:albo.fornitori@pec.iit.it).

Eventuali rettifiche al Bando, al presente Disciplinare di Gara e ai documenti ad essi allegati saranno pubblicati nella sezione relativa alla gara di che trattasi nella piattaforma digitale Gare Telematiche ed avranno valore di notifica agli effetti di legge.

- 6.1. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
- 6.2. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni da lunedì a venerdì.
- 6.3. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
- 6.4. IIT rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
- 6.5. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
- 6.6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso,



purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

- 6.7. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
- 6.8. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato da IIT attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
- 6.9. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo PEC – posta elettronica certificata all'indirizzo [ufficiotecnico@pec.iit.it](mailto:ufficiotecnico@pec.iit.it) indicando:
1. Ragione Sociale dell'operatore economico;
  2. Nome e cognome del richiedente, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo;
  3. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica / PEC / FAX, cui indirizzare la convocazione.
- 6.10. La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 2 (due) giorni prima della data di effettuazione del sopralluogo.
- 6.11. Il concorrente è obbligato ad effettuare il sopralluogo delle aree interessate dai lavori per effettuare i rilievi delle aree interessate e verificare le vie di accesso alle stesse. La data prevista per il sopralluogo dovrà essere concordata, fatte salve le esigenze organizzative interne di IIT, trasmettendo la propria richiesta, come sopra specificato.
- 6.12. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal 28/10/2019 fino al 12/11/2019 compresi.
- 6.13. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati al concorrente / ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

## 7. CHIARIMENTI

- 7.1. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, per iscritto, effettuando prima il login alla piattaforma, ed utilizzando esclusivamente l'area messaggistica presente all'interno della sezione della procedura di gara di che trattasi, entro le ore 23:59 del 12/11/2019. Le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura, saranno tempestivamente pubblicate in forma anonima unicamente tramite la piattaforma digitale medesima all'interno della sezione della relativa procedura di gara.
- 7.2. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 7.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

8.1. Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall'interessato con firma digitale intesa quale "firma elettronica qualificata" secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 910/2014.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. potranno essere sottoscritte, oltre che direttamente dai legali rappresentanti dell'operatore economico, anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia autentica della relativa procura;
- b. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

8.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

8.3. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli liberamente disponibili nella sezione relativa alla procedura di gara in parola, nella sezione "Albo Fornitori" del profilo del committente all'indirizzo <http://www.iit.it>.

8.4. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 85, co. 5, del Codice.

8.5. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice costituisce causa di esclusione.

8.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

## 9. COMUNICAZIONI

9.1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nell'art. 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra IIT e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese effettuando il login alla piattaforma <https://iit.acquistitelematici.it/> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a IIT; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti

gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

- 9.3. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- 9.4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 10. SUBAPPALTO

- 10.1. Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 105 del Codice, è consentito il ricorso al subappalto nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.
- 10.2. In tal caso, il concorrente dovrà farne relativa menzione nel Documento di Gara Unico Europeo avendo cura di indicare le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto. in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- 10.3. Per la sola categoria OS30, inclusa nella lista di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016 e per la quale non è ammesso l'avvalimento, è ammesso il ricorso al subappalto nella misura massima del 30% del valore dei lavori della stessa categoria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2), ultimo periodo, del D.M. 248/2016, il limite di cui al presente punto non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al precedente punto 10.1.
- 10.4. In caso di subappalto necessario, ovvero sia qualificante, per la partecipazione alla gara in oggetto il concorrente dovrà indicare nel DGUE il nominativo del subappaltatore ed allegare alla documentazione amministrativa la relativa certificazione di qualificazione SOA, dando modo a IIT di poter valutare l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara dello stesso.
- 10.5. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.
- 10.6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
- 10.7. IIT, ai sensi dell'art. 105, co. 13, del Codice, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso/i garantite.

## 11. AVVALIMENTO

- 11.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

- 11.2. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alla categoria OS30.
- 11.3. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Si precisa, altresì, che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
- 11.4. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 11.5. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 11.6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
- 11.7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
- 11.8. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 11.9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione, come specificato all'art. 11.3 del presente Disciplinare, dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- 11.10. Nei casi in cui l'avvalimento è ammesso, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- d. il PassOE nel quale sia indicato anche l'ausiliario;
- e. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

## 12. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 12.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, co. 6, ultimo periodo, del Codice.
- 12.2. Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice è facoltà di IIT di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 12.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste da IIT.
- 12.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 12.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

- 12.6. Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate ad IIT entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese di pubblicazione sono stimate in circa € 2.500,00 al lordo di oneri ed imposta sul valore aggiunto (IVA).
- 12.7. IIT si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
- 12.8. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è richiesta l'iscrizione per l'esercizio delle attività impiantistiche previste dall'art. 1 del D.M. 37/2008, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione.

### 13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- 13.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, di € 25.157,01 (venticinquemila centocinquantasette/01) pari al 2,00 % (due/00 per cento) dell'importo massimo stimato di appalto pari a € 1.257.850,37 con un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- 13.2. Altresì, alla stessa garanzia di cui all'art. 13.1 che precede, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 13.3. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del

Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

13.4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, adottato con il regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto n. 31 del 19 gennaio 2018.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti ovvero con assegni circolari o con bonifico. In quest'ultimo caso, il versamento dovrà essere effettuato su conto corrente intestato alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia i cui estremi saranno comunicati previa richiesta da inoltrare alla Stazione Appaltante non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. È onere dell'operatore economico predisporre le necessarie operazioni bancarie in modo tale che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'importo corrispondente alla garanzia risulti versato sul conto corrente indicato dalla Stazione Appaltante.

13.5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello sviluppo economico;

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

13.6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

13.7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se



tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

- 13.8. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
- 13.9. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- 13.10. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 13.11. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.
- 13.12. Visto e considerato la particolarità delle opere in oggetto, questa Fondazione a maggior garanzia dell'intervento prevede che, il titolare del contratto, per la liquidazione della rata di saldo sarà obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, considerando come rovina parziale e difetti costruttivi dell'opera anche la mancata continuità delle caratteristiche di "isolamento", così come definite dai documenti progettuali, del locale che dovrà ospitare il supermicroscopio STEM. Tale polizza, altresì, dovrà contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed

autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale dovrà essere pari al 40 per cento del valore dell'opera realizzata.

#### 14. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

- 14.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) da effettuarsi secondo le modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici come da Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 consultabile all'indirizzo [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).
- 14.2. Si rammenta che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà, comunque, necessario accedere al "Servizio riscossione" raggiungibile all'indirizzo:  
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>
- 14.3. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento verrà considerata quale irregolarità essenziale e s'intenderà sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

#### 15. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- 15.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- certificazione attestante il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2015, rilasciata da Ente certificatore riconosciuto dal Sincert o corrispondente organismo straniero, accreditato in ambito comunitario, o prove relative all'impiego di misure equivalenti. La certificazione dovrà essere posseduta dalle singole imprese, anche se inquadrate nella fattispecie del R.T.I. o del Consorzio o di altra associazione con autonomia gestionale, intesa quale diretta e concreta disponibilità degli elementi di fatto che caratterizzano l'organizzazione produttiva;
  - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come specificamente indicate nella Tabella n. 2 di seguito riportata:

Tabella 2

TIPO CATEGORIA	CATEGORIA	CLASSE	IMPORTO €	OBBLIGATORIETA' QUALIFICAZIONE	AVVALIMENTO	SUBAPPALTABILITA'
PREVALENTE	OG1	III	595.674,35	SI	SI	SI
SCORPORABILE	OS30	II	348.171,11	SI	NO	SI – FINO AL 30% (SIOS EX D.M. MIT 248/2016)
SCORPORABILE	OS28	II	277.368,49	SI	SI	SI

- 15.2. Si ricorda, altresì, che per questa procedura è escluso il ricorso all'avvalimento per la categoria OS30. Pertanto il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, non può dimostrare il possesso dei suddetti requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ciò posto i concorrenti dovranno possedere tale requisito in proprio e in caso di raggruppamento di imprese verticale la mandante che eseguirà le lavorazioni in tale categoria dovrà essere in possesso del relativo requisito.
- 15.3. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
- 15.4. A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2 e 216, co. 14 del Codice dei Contratti, nonché delle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, la categoria super-specialistica OS30, per il cui importo e classifica si rimanda alla Tabella n. 2 dell'art. 15.1 che precede, è eseguibile alternativamente:
- dall'operatore economico in possesso della relativa attestazione SOA per classifica adeguata all'importo;
  - mediante subappalto di un importo massimo del 30% ad operatore qualificato, fermo restando il possesso da parte dell'operatore economico di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 di classifica adeguata a coprire anche l'importo della categoria OS30.
- 15.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.
- 15.6. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2,

lettera d), e), f) e g), del Codice, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, dalla capogruppo nella categoria prevalente; mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. L'impresa mandataria o la consorziata capofila, esecutrice della categoria prevalente, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti esecutrici delle categorie scorporabili.

15.7. A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, in caso di sub-associazione orizzontale per la categoria prevalente, l'impresa mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub-associazione orizzontale; la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della medesima categoria prevalente, deve possedere la qualificazione per la stessa categoria per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente. L'importo delle categorie scorporabili può essere coperto da più di una mandante, a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per almeno il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo delle categorie scorporabili. La mandataria del raggruppamento misto, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del Regolamento di cui al DPR 207/2010.

15.8. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale.

15.9. Ai sensi dell'art. 92, co. 8, del Regolamento, le imprese qualificate nella I o nella II classifica, non in possesso,

ai sensi dell'art. 87 del Codice, della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e successive, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Al di fuori dai casi di partecipazione sopra previsti, per partecipare alla gara i concorrenti non in possesso della qualificazione in una classifica superiore alla II devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.

## 16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

- 16.1. Il concorrente interessato a partecipare alla gara dovrà presentare la propria offerta ad IIT utilizzando la piattaforma digitale "Gare Telematiche" messa a disposizione da IIT, sul proprio profilo del committente e accedendo alla sezione Albo Fornitori secondo le indicazioni fornite nel presente documento.
- 16.2. Per l'utilizzo del sistema telematico per l'aggiudicazione della presente procedura, si precisa fin d'ora che è richiesto:
- 1) la previa registrazione preliminare alla piattaforma digitale per la gestione degli albi informatizzati e delle gare telematiche; si specifica che NON è necessaria l'iscrizione alla Sezione Albo Fornitori;
  - 2) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
  - 3) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l'offerta.
- 16.3. IL TERMINE DI SCADENZA DELLA PROCEDURA È FISSATO ALLE ORE 13:00 DEL 19 NOVEMBRE 2019.
- 16.4. In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica è onere dell'Operatore Economico la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della Piattaforma Digitale Gare Telematiche e consultabili previo login alla piattaforma stessa. Si precisa, inoltre, quanto segue.
- 16.5. Entro il termine di scadenza della presente procedura di cui al precedente art. 16.3, il concorrente interessato a partecipare deve provvedere al caricamento telematico sul portale di IIT della documentazione relativa alla "Busta – Documentazione Amministrativa", della "Busta – Offerta tecnica" e della "Busta – Offerta Economica". Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati, le informazioni relative e le impronte dei file calcolate. Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log della stessa.
- 16.6. L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di IIT ove, per disguidi di qualsiasi altro motivo, la documentazione non pervenga sulla

piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e l'immodificabilità.

- 16.7. Non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte nei casi di mancato rispetto del termine di scadenza della procedura per la trasmissione dei documenti relativi alla propria offerta sulla piattaforma digitale Gare Telematiche messa a disposizione da IIT.
- 16.8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: brochure, dépliant, certificazioni emesse da Enti ufficiali riconosciuti.
- 16.9. Si rammenta che tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall'interessato con firma digitale intesa quale "firma elettronica qualificata" secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 910/2014.
- 16.10. Le dichiarazioni quali il DGUE, l'Offerta Economica, l'Offerta Tecnica e gli altri facsimili di gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://iit.acquistitelematici.it/>. Si evidenzia, altresì, che i format ivi richiamati hanno valore puramente indicativo, sarà onere del singolo partecipante verificare le informazioni ivi contenute, nel rispetto della *lex specialis* di gara.
- 16.11. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 16.12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni di conformità all'originale possono essere rese anche utilizzando il fac-simile "*Dichiarazione conformità all'originale*" predisposto dalla Stazione Appaltante. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- 16.13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- 16.14. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- 16.15. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

- 16.16. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- 16.17. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- 16.18. Per ulteriori informazioni si rimanda ai manuali ed alle guide presenti sulla piattaforma digitale Gare Telematiche messi a disposizione da IIT.
- 16.19. Verranno escluse in quanto inammissibili le offerte prive della necessaria qualificazione e/o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 17.1. L'appalto, ai sensi dell'art. 95 Co. 2 del Codice, sarà aggiudicato, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 3 Criteri e sub-criteri

N°	CRITERI E SUB-CRITERI	PUNTEGGIO <i>massimo attribuibile</i>
	OFFERTA METODOLOGICA <i>di natura qualitativa</i>	70
A	Analisi delle possibili criticità	5
B	Cantierizzazione degli interventi in riferimento specifico agli aspetti migliorativi del PSC	10
C	Proposte per l'ottimizzazione delle modalità operative ed il rispetto delle tempistiche di cronoprogramma	25
D	Proposte per l'ottimizzazione, la flessibilità e la durabilità dei sistemi oggetto d'intervento	20
E	Proposte per il miglioramento qualitativo, prestazionale ed estetico degli spazi comuni	10
E1	<i>La realizzazione dell'area di accesso e bancone vigilanza</i>	5
E2	<i>Sistemazione delle aree esterne</i>	5
	OFFERTA ECONOMICA <i>di natura quantitativa</i>	
F	Ribasso percentuale unico	30
	TOTALE PUNTEGGIO	100

## 18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

- 18.1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri motivazionali descritti negli articoli successivi.
- 18.2. Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta tecnica inerente lo svolgimento delle

prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.

- 18.3. Ai sensi dell'articolo 95, co. 14, del Codice dei Contratti non sono ammesse varianti al progetto esecutivo posto a base di gara.
- 18.4. Ai sensi dell'articolo 95, co. 14-bis, del Codice dei Contratti non verrà attribuito alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara.
- 18.5. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione Appaltante le differenze apportate, in termini migliorativi, rispetto a quanto previsto in progetto, attraverso opportuni accorgimenti necessari per consentire alla Stazione Appaltante la valutazione della veridicità, congruità e convenienza delle proposte offerte.
- 18.6. A pena di esclusione, nella offerta metodologica non dovranno in alcun modo essere inseriti riferimenti all'offerta economica.
- 18.7. In particolare, la proposta del concorrente verrà valutata con i seguenti criteri e sub-criteri:

18.8. A) - Analisi delle possibili criticità (punteggio massimo 5)

*Elementi di valutazione e criteri motivazionali.*

Verranno premiate maggiormente quelle offerte che dimostreranno una buona capacità di analisi del contesto di intervento, evidenziando eventuali criticità e le relative soluzioni per affrontarle e superarle. Al concorrente è chiesto di mettere in luce la capacità organizzativa ed operativa nell'affrontare le differenti fasi di cantierizzazione, dimostrando come la propria *expertise* e la propria organizzazione aziendale possano contribuire al corretto raggiungimento degli obiettivi del progetto. Questa parte della Relazione Metodologica, è da considerare come parte introduttiva e potrà contenere dei riferimenti specifici ai criteri e sub criteri che seguono.

18.9. B) – Cantierizzazione degli interventi in riferimento specifico agli aspetti migliorativi del PSC (punteggio massimo 10)

*Elementi di valutazione e criteri motivazionali.*

L'Operatore Economico dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare il sistema di cantierizzazione previsto nel PSC del progetto esecutivo posto a gara, anche in funzione della necessità di ottimizzare le movimentazioni all'interno del sito durante l'esecuzione dei lavori.

Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alla natura delle attività previste in progetto. In tal senso, saranno valutate positivamente proposte dalle quali sia possibile evincere il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliore organizzazione operativa del cantiere intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere secondo



logiche lineari/consecutive oppure simultanee, ovvero mediante sovrapposizione ed apertura di più fronti di lavori in contemporanea al fine di garantire il termine dei lavori nei tempi definiti dal cronoprogramma;

- organizzazione delle squadre di lavoro per ogni fase lavorativa, con particolare attenzione agli specialisti impiegati, ed alla possibile organizzazione di più squadre che operino in contemporanea per l'ottimizzazione dei tempi e dei processi nonché all'attinenza e alla coerenza delle figure professionali adibite alle lavorazioni;
- individuare le migliori modalità di gestione degli accessi all'edificio da parte del personale interno e dei visitatori esterni, durante le differenti fasi del cantiere, in considerazione del fatto che l'ingresso è parte integrante dell'area di cantiere e che pertanto dovrà essere oggetto di una costante gestione, in sicurezza;
- occupazione del minor spazio possibile per la cantierizzazione, in particolar modo la possibilità di soluzioni alternative allo stazionamento della gru o il suo contenimento temporale;

18.10. C) - Proposte per l'ottimizzazione delle modalità operative ed il rispetto delle tempistiche di cronoprogramma (punteggio massimo 25)

*Elementi di valutazione e criteri motivazionali*

Verranno premiate maggiormente quelle offerte che garantiranno il rispetto delle prescrizioni di Capitolato, ed il rispetto dei tempi di realizzazione delle differenti fasi individuate nel Cronoprogramma, ed ove possibile un'accelerazione dei tempi, dimostrando tale requisito tramite la descrizione puntuale delle scelte di carattere operativo e di scelta dei materiali e/o delle componenti e tecnologie costruttive. In riferimento particolare alle fasi individuate come scadenze intermedie dai documenti di gara, ovverosia:

1. Alla realizzazione dello spostamento della linea MT, necessaria e vincolante, per garantire la libera esecuzione dei lavori;
2. Alla realizzazione della Fase I del cantiere, che prevede di portare a termine la parte di laboratorio, in modo da poter garantire già in corso di esecuzione della successiva fase, l'installazione e l'avviamento del supermicroscopio;
3. Alla realizzazione della Fase 2 del cantiere, in riferimento specifico alle modalità operative che si intendono adottare per garantire la continuità del servizio di videosorveglianza e vigilanza della Fondazione, la protezione e la garanzia di funzionamento dei rack presenti e da mantenere, e la continuità del funzionamento dell'impianto elettrico di FM e di media;
4. Alla continuità e la gestione del servizio di accesso del personale della Fondazione, oltre alla massima limitazione dell'occupazione dei posteggi per il personale.

18.11. D) Proposte per l'ottimizzazione, la flessibilità e la durabilità dei sistemi oggetto d'intervento (punteggio massimo 20)

*Elementi di valutazione e criteri motivazionali*

Verranno premiate maggiormente quelle offerte che garantiranno il rispetto delle prescrizioni di Capitolato,

dimostrando tale requisito tramite la descrizione puntuale delle scelte di carattere operativo e di scelta dei materiali e/o delle componenti tecnologiche effettuate, in particolare riferimento agli aspetti di gestione post-intervento e risparmio energetico.

Saranno considerate positivamente le proposte riguardanti le metodologie operative e le soluzioni tecniche tali da ridurre i costi gestionali e manutentivi post-intervento, con particolare riferimento alla manutenibilità (intesa come capacità di un componente-elemento di essere facilmente ripristinato, in termini di ispezionabilità, riparabilità, smontabilità, sostituibilità, qualora sia necessario realizzare un intervento di manutenzione).

Nella fattispecie, il concorrente dovrà dimostrare tale caratteristica per le componenti e gli elementi degli impianti tecnologici previsti in progetto.

- attenzione ed enfasi dovrà essere posta nella definizione di tale criterio per quanto riguarda "l'isolamento" della stanza che ospiterà il supermicroscopio, per la quale dovrà essere dimostrata la continuità nel tempo delle caratteristiche minime di funzionamento evidenziate nel progetto a base di gara;
- attenzione ed enfasi dovrà essere posta nella definizione dell'intervento riguardante la demolizione ed il rifacimento parziale della copertura in corrispondenza del locale che ospiterà il super microscopio, rispetto all'isolamento ed alla predisposizione di un futuro rifacimento a fasi dell'impermeabilizzazione in copertura nella sua interezza.

18.12. E) - Proposte per il miglioramento qualitativo, prestazionale ed estetico degli spazi comuni (punteggio massimo 10)

#### *Elementi di valutazione e criteri motivazionali*

Verranno premiate maggiormente quelle offerte che garantiranno il rispetto delle prescrizioni di Capitolato, dimostrando tale requisito tramite la descrizione puntuale delle scelte di carattere operativo e di scelta dei materiali e/o delle componenti tecnologiche effettuate. Il concorrente dovrà esplicitare in maniera efficace ed esaustiva la tipologia delle soluzioni eventualmente proposte per perseguire il miglioramento qualitativo, prestazionale ed estetico e funzionale degli spazi comuni previsti dal progetto. Saranno considerate positivamente le proposte che:

#### E.1 – La realizzazione dell'area di accesso e bancone vigilanza (punteggio massimo 5)

1. Porranno particolare attenzione in riferimento alla qualità degli arredi e del tipo di controsoffittatura inseriti, alla tipologia dei materiali utilizzati, alle caratteristiche di fruibilità ed ergonomia, oltre che al design degli stessi e l'inserimento estetico nel contesto;

#### E.2 – Alla sistemazione delle aree esterne (punteggio massimo 5)

2. Porranno particolare attenzione in riferimento alle modalità operative che si adotteranno per la realizzazione del nuovo rivestimento del fronte, in modo specifico, indicando:
  - la tipologia di pannello di lamiera stirata che si intende utilizzare, sia per la contro-parete che per la nuova insegna, valutati per spessore, tipo di verniciatura, estetica e design;

- la soluzione degli elementi critici da eseguirsi in opera (bordature, verniciature a protezione dei tagli, etc.) tali da garantire un livello di finitura di ottima qualità;
3. Porranno particolare attenzione in riferimento alle modalità esecutive che si intendono adottare per la sistemazione a verde del terreno e delle aiuole, con particolare attenzione alla:
- interazione tra queste e l'edificio,
  - semplicità di manutenzione delle stesse;
  - durabilità nel tempo del profilo del nuovo pendio, con metodi atti al contenimento degli effetti di dilavamento;
  - l'estetica di inserimento di irrigatori e altri impianti presenti o di nuova fornitura.

Saranno premiate maggiormente le soluzioni che illustreranno in maniera chiara ed esaustiva la qualità dei prodotti offerti e le caratteristiche tecnico-funzionali, nel rispetto delle normative di settore e delle soluzioni progettuali adottate, fornendo la possibilità di un chiaro confronto tra i materiali offerti rispetto e quelli previsti nel progetto esecutivo.

Si precisa che, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, il contenuto delle pagine/schede successive al limite massimo indicato non sarà preso in considerazione dalla Commissione.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

## 19. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "Busta – Documentazione Amministrativa" deve contenere la documentazione sotto elencata.

### 19.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del Codice concernenti i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali eventualmente richiesti;
- c) rispetta, nei casi previsti, le norme ed i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste da IIT, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

<http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>

seguendo le istruzioni ivi riportate.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web. Il citato servizio DGUE permetterà all'operatore economico di compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite la Piattaforma Digitale. A tal fine, IIT rende disponibile nella documentazione di gara il file denominato DGUE.xml che il concorrente dovrà:

- 1) salvare direttamente sul proprio computer, senza tentare di aprire il file medesimo;
- 2) importarlo nel suddetto servizio web;
- 3) procedere alla sua compilazione, stampa in formato .pdf e sottoscrizione.

Le dichiarazioni rese con il DGUE, come sopra predisposto dall'operatore economico, devono intendersi riferite alla Società, al sottoscrittore ed ai seguenti soggetti: al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati, membri del Collegio Sindacale, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza) o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (institori, procuratori *ad negotia*, revisori contabili, Organismo di Vigilanza), al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Per quanto di loro competenza tali dichiarazioni devono intendersi riferite anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, munito dei necessari poteri provati mediante l'allegazione della copia autentica della procura speciale, che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute. Fatto salvo quanto sopra è comunque ammessa la possibilità che i soggetti sopra elencati possano comunque rendere, assumendosene la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute, una propria autonoma dichiarazione o ulteriori precisazioni ritenute necessarie per integrare quanto dichiarato nel DGUE.

Nel merito della sottoscrizione si ribadisce che, per la presente procedura telematica, la firma digitale del concorrente non deve essere apposta sul file in formato .xml, ma unicamente sul file in formato .pdf.

Quest'ultimo è possibile ottenerlo tramite il servizio web scegliendo, nell'ultima schermata di compilazione del DGUE, l'opzione "Quadro generale", a seguire cliccare su "download as" e selezionare "PDF format", salvare il file .pdf sul proprio pc al fine di firmarlo digitalmente.

Qualora il servizio on line non sia più fruibile entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte della presente procedura, il concorrente potrà compilare il file DGUE in formato .pdf ed apporre la firma digitale su di esso.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto:

Compilato a cura di IIT.

Parte II. Informazioni sul concorrente:

Compilato a cura del concorrente per le parti applicabili. Relativamente alla Sez. A si precisa che:

- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
- le informazioni relative all'eventuale iscrizione del concorrente in elenchi ufficiali o al possesso di certificazioni equivalente si riferiscono alle previsioni degli artt. 84, 90 e 134 del Codice;
- la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata da IIT, per i soli concorrenti italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato da IIT tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.A.C., pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO;
- laddove richiesto l'indirizzo E-mail, l'operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.

La Sez. B deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per il concorrente. Qualora la documentazione di gara debba essere firmata da due o più rappresentanti del concorrente, per i quali corre l'obbligo della cd. firma congiunta, si evidenzia che tramite il pulsante contrassegnato con il simbolo "+", è possibile aggiungere tante Sez. B quanti sono i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti del concorrente ai fini della presente procedura.

La Sez. C deve essere compilata nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 19.2.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

La Sez. D può essere compilata nel caso in cui il concorrente intenda affidare parte dei lavori in subappalto, fatta eccezione per la parte in cui viene richiesto di elencare i subappaltatori proposti, salvo il caso in cui il concorrente faccia ricorso al cd. subappalto necessario.

#### Parte III. Criteri di esclusione:

Il concorrente è tenuto a compilare, per quanto applicabili, le parti da A ad D.

Le dichiarazioni di cui alla Sez. A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale. In caso di risposte affermative le dichiarazioni rese tramite il DGUE devono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del soggetto che presenta l'offerta ovvero dal diretto interessato che rende le dichiarazioni integrative – con le informazioni dei soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, co. 3, del Codice, nonché con ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte di IIT.

Le dichiarazioni di cui alla Sez. B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 4, del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

Le dichiarazioni di cui alla Sez. C devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, co. 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, co. 3, lett. b), del Codice;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, co. 5, lett. c), del Codice. Nel merito è richiesto che il concorrente, nel campo "Gravi illeciti professionali", indichi tutte le notizie o fattispecie relative a situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente e/o dei soggetti individuati dall'art. 80, co. 3, del Codice al fine di evitare che il concorrente possa incorrere nella eventuale esclusione dalla presente procedura per omessa informazione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), ultimo periodo, del Codice.

Nella medesima Sez. C non devono invece ritenersi rese le dichiarazioni relative:

- allo stato di amministrazione controllata;
- alla cessazione dell'attività;
- alla trasmissione senza indugio dei documenti complementari in favore di una stazione appaltante;

poiché tali suddette ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e pertanto non sono richieste.

Nella Sez. D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- l'art. 80, co. 2, del Codice relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011);
- l'art. 80, co. 5, del Codice relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m).

Al riguardo si precisa che il concorrente rende dichiarazione negativa qualora non ricorra nessuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata. Per contro, qualora ricorra uno o più dei motivi di esclusione previsti dalla normativa sopra richiamata, il concorrente rende dichiarazione positiva e fornisce, nel DGUE o con separata dichiarazione, ogni ulteriore dettaglio circa i motivi che ricorrono.

#### Parte IV. Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando la sezione  $\alpha$  (*alfa*). Le restanti sezioni non devono quindi essere compilate.

#### Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.

Non applicabile alla presente procedura.

#### Parte VI. Dichiarazioni finali.

Applicabile alla presente procedura.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, co. 9, del Codice. Le irregolarità di cui sopra, a pena d'esclusione, s'intenderanno sanate se entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi il concorrente avrà provveduto ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Si applica, inoltre, la disciplina espressamente prevista al successivo art. 24 del presente Disciplinare di Gara.

## 19.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE ULTERIORE

### 19.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla

presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;

2. dichiara la forma, singola o associata, con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

3. In caso Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire/costituito il concorrente deve dichiarare la tipologia del raggruppamento tra orizzontale, verticale e misto, nonché:

- i. per ciascun componente le quote di partecipazione, le quote del possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Disciplinare di Gara e le parti della fornitura/servizi/lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

- ii. che, in caso di aggiudicazione della gara, i componenti facenti parte del costituendo raggruppamento si impegnano a conferire ad uno dei componenti, che sarà designato come Mandataria, il mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza affinché a nome e per conto proprio e dei mandanti stipuli il contratto di appalto;

- iii. nel caso in cui il costituendo raggruppamento sia formato da imprese aderenti ad un contratto di rete, l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- iv. che l'offerta tecnica ed economica saranno sottoscritte congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria e sia dalla impresa/e designata/e come mandante/i;

4. In caso di consorzi ordinari, GEIE costituiti o da costituire le quote di partecipazione, le quote del possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Disciplinare di Gara e le parti di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, nonché:

- i. l'operatore economico designato quale Capofila ovvero al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ovvero l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- ii. che l'offerta tecnica ed economica saranno sottoscritte congiuntamente sia dall'impresa designata quale



mandataria sia dalla/e mandante/i;

5. In caso di aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete la forma della rete, nonché:

- Nel caso la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e per quali imprese la rete concorre;
- In tutti gli altri casi di rete, l'indicazione della impresa mandataria e delle altre imprese mandanti;

Per tutte le reti:

- dichiarazione che indichi le parti della fornitura/servizi/lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete

In tutti i casi, e per ciascun offerente:

6. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo <https://www.iit.it/it/istituto/module-231> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi e di allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento;

13. In caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiara di assumere l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14. di essere in grado, ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Fondazione e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
15. ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. d), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
16. di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Fondazione si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
17. di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://iit.acquistitelematici.it/> di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da IIT, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di Competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti sopra menzionati, potranno essere rese quali sezioni interne del Facsimile dichiarazioni integrative, in allegato al DGUE, se debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori economici dichiaranti che partecipano alla presente procedura di gara.

Le Dichiarazioni Integrative sono sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni a corredo devono essere sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni a corredo devono essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni a corredo devono essere sottoscritte dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, le dichiarazioni a corredo devono essere sottoscritte dal consorzio medesimo.

#### 19.2.2 Documentazione ulteriore

La documentazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente punto 19.2.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

#### 19.3. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – A.N.AC.

Documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di € 140,00 (centoquaranta/00) da effettuarsi secondo le modalità specificamente indicate al precedente art. 14 del presente Disciplinare di Gara.

Si ribadisce che la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, quale irregolarità essenziale, s'intenderà sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, IIT esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### 19.4. PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa ad un unico DGUE (e non per ogni DGUE): a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f23/modello-f23>

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento sulla Piattaforma Telematica. In caso di assenza di versamento, la Fondazione sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale. In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare per il DGUE è unica per l'intero

R.T.I.

#### 19.5. PASSOE

Documento che attesta che il concorrente (OE) può essere verificato tramite il sistema dell'AVCPASS. Tale documento viene rilasciato dal sistema AVCPASS dopo che il concorrente ha provveduto alla registrazione al servizio AVCPASS OPERATORE ECONOMICO ed ha indicato al sistema il CIG del presente affidamento.

#### 19.6. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A RILASCIARE GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I concorrenti, ai sensi dell'art. 93 del Codice, devono prestare, a pena d'esclusione, una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, con un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta nelle modalità espressamente indicate al precedente art. 13 del presente Disciplinare di Gara.

#### 19.7. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

I concorrenti devono allegare Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, possibilmente in conformità con il facsimile Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e, comunque, fornendo tutte le dichiarazioni/attestazioni in esso contenute, da intendersi qui trascritte.

#### 19.8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I concorrenti devono allegare il documento denominato "*Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori*" sottoscritto per accettazione e presa visione.

### 20. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La "Busta – Offerta Tecnica" deve contenere la documentazione sotto elencata.

20.1. Una dichiarazione in carta semplice sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o soggetto munito d'idonea procura, attestante (*cf. Facsimile Offerta Tecnica*):

- di aver verificato, e di ben conoscere, la morfologia delle aree, le condizioni di accesso al cantiere e lo stato dei luoghi, di aver visitato l'area ed il complesso immobiliare che sarà interessato dai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilità e dei relativi impianti e servitù esistenti, e dichiara altresì di avere verificato l'idoneità dei luoghi all'esecuzione dei lavori e che non esistono, senza eccezione alcuna, elementi ostativi alla realizzazione dell'appalto in oggetto;
- l'impegno ad eseguire lavori nel pieno rispetto del Bando di Gara, Disciplinare di Gara, del Progetto e dei suoi allegati;

20.2. che l'offerta tecnica integra tutti i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione, nessuno escluso, dal Progetto Esecutivo; In caso di partecipazione di soggetti riuniti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, o aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete costituenti, la dichiarazione

di cui al numero 20.1) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore di ciascun'impresa partecipante al raggruppamento/consorzio/aggregazione.

20.3. Riguardo all'offerta tecnica si precisa che nella stessa dovranno essere rappresentati solo ed esclusivamente gli elementi tecnici di natura qualitativa, atteso che ogni elemento di natura quantitativa nonché l'offerta economica dovranno essere obbligatoriamente indicati nella Busta "Offerta economica".

20.4. Si precisa inoltre che:

- 1) ogni eventuale soluzione migliorativa proposta in sede di gara dagli offerenti che integri l'adozione di una variante ai sensi dell'art. 95, co. 14, del Codice non sarà presa in alcun modo in considerazione e pertanto non sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice e non concorrerà alla formulazione del punteggio;
- 2) è onere degli offerenti la verifica delle soluzioni proposte, in particolare rispetto a quanto previsto dai regolamenti insistenti sul fabbricato e sulle aree limitrofe;
- 3) è onere dell'aggiudicatario la produzione dei calcoli, e relativa verifica esecutivo-prestazionale, delle soluzioni migliorative proposte in sede di offerta.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà essere composta dai seguenti documenti:

20.5. OFFERTA METODOLOGICA. Dovrà contenere una Relazione tecnica illustrativa sulle caratteristiche metodologiche dell'offerta di cui all'art. 18 del presente Disciplinare e ai relativi sub criteri. In particolare, la relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione.

20.6. Dal punto di vista dell'editazione l'elaborato dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere prodotto su un documento stampabile in formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 5 di 40);
- dovrà essere costituito da un numero di pagine non superiore a 40 (QUARANTA), escluso copertina ed indice (se presenti), contenenti: testo, tabelle, immagini, figure e/o disegni- dovrà rispettare il FORMAT fornito da questa Fondazione ricompreso nell'Allegato n°3 al presente Disciplinare.

Altresì, la Relazione tecnico Illustrativa dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri. Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

20.7. In ultimo, il concorrente ha facoltà di inserire all'interno della busta "offerta tecnica" una dichiarazione attestante l'eventuale presenza di segreti tecnico commerciali, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 5 lett.

a) e dell'art. 29 del Codice. Dichiarando la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", IIT sarà autorizzata a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

Dichiarando invece la sussistenza, nell'ambito dell'offerta, di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, il concorrente è tenuto ad indicare con precisione le parti dell'offerta coperte da segreto (n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione). In tal caso, IIT, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", non sarà autorizzata a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, se coperte da segreto tecnico/commerciale.

In mancanza di quanto sopra, la Stazione Appaltante provvederà a soddisfare eventuali istanze di accesso senza ulteriori richieste e senza limitazioni, purché collegate alle necessità di tutela in giudizio.

Resta comunque inteso che IIT si riserverà di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni sarà comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

## 21. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

21.1. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula applicando il metodo "aggregativo compensativo":

$$Ca = \sum_n [Wi * Vai]$$

dove:

Ca = Punteggio totale attribuito all'offerta (a);

n = Numero totale dei sub-criteri;

Wi = Peso o punteggio massimo attribuito ai sub-criteri (i);

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub-criterio (i), variabile tra zero e uno.

Si precisa che per determinare i coefficienti Vai occorre distinguere tra:

- 1) coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai punti A, B, C, D, E)
- 2) coefficienti Vai di natura quantitativa (offerte economiche relative al punto F)

21.2. Per quanto riguarda i coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

21.3. In particolare, per ogni elemento di valutazione, sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali, secondo il seguente schema di valutazione:

- a. il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
- b. il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
- c. il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
- d. il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
- e. il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
- f. il coefficiente 0,81 a 0,99 corrisponde a ottimo;
- g. il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.

21.4. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub-criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata troncando prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

21.5. Il valore così ottenuto (Vai) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub criterio (A ....., B ....., C ....., D ....., E .....).

21.6. La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata troncando prima della terza cifra decimale senza eseguire arrotondamenti.

21.7. I coefficienti Vai di natura quantitativa (offerte economiche) saranno determinati mediante l'applicazione della seguente formula, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$\text{Vai} = \text{Ra}/\text{Rmax}$$

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

Ra = ribasso offerto dall' operatore economico "a"



$R_{max}$  = massimo ribasso offerto.

21.8. Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente  $R_a$  indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a);

21.9. Il valore così ottenuto  $V_{ai}$  sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio F.

21.10. Tale valore, ottenuto dalla moltiplicazione di cui al punto 21.9, sarà troncato prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

## 22. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" deve contenere la documentazione sotto elencata.

22.1. una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o soggetto munito d'idonea procura, redatta possibilmente in conformità al facsimile Dichiarazione Offerta Economica e recante, comunque, tutte le dichiarazioni/attestazioni ivi contenute, e nello specifico:

- il ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, fino al quarto decimale, offerto per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento, nel pieno rispetto del Disciplinare di Gara, del Progetto e dei suoi allegati;
- Il prezzo offerto espresso in cifre ed in lettere, come risultante dall'applicazione del suddetto ribasso percentuale offerto all'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile;
- di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice;
- a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo si precisa che l'importo di tali oneri deve considerarsi compreso e compensato nell'importo offerto per l'esecuzione dei lavori;
- a pena di esclusione, i propri costi della manodopera;
- la validità dell'offerta, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione della stessa.

22.2. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quest'ultima indicazione. In caso di discordanza tra l'importo ribassato dichiarato in sede di offerta e quanto risultante dall'applicazione del ribasso percentuale, prevale quest'ultima indicazione. Qualora, per il ribasso offerto, le cifre decimali fossero in numero maggiore di quattro IIT procederà d'ufficio a troncare alla quarta cifra decimale.

22.3. Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, multiple o parziali.

22.4. In caso di partecipazione di soggetti riuniti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, o aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete costituendi, le dichiarazioni di cui al numero 22.1 del presente articolo, dovranno essere rese, a pena d'esclusione, dal legale rappresentante, o procuratore, di ciascun'impresa partecipante al raggruppamento/consorzio/aggregazione.

## 23. OPERAZIONI DI GARA

Le varie fasi procedurali della gara sono svolte in armonia con le norme contenute nel Codice, nel Regolamento e con quelle del presente Disciplinare di Gara; in caso di discordanza tra Codice e Disciplinare di Gara, le norme del primo prevalgono su quelle del secondo.

23.1. La prima seduta pubblica, che si svolgerà in maniera telematica, si terrà in data 19 NOVEMBRE 2019 alle ore 14:00.

23.2. Qualora il numero di offerte ricevute sia tale da non consentire la conclusione della 1° seduta per l'apertura della documentazione amministrativa nella medesima giornata, IIT si riserva la facoltà di proseguire le attività nei giorni immediatamente successivi, dandone comunicazione al termine della seduta, compatibilmente con le disponibilità del Seggio di gara.

- 23.3. Fatto salvo quanto previsto al punto 23.2, la data e l'ora delle sedute pubbliche, successive alla prima seduta pubblica, saranno comunicate a mezzo PEC, con preavviso di due giorni.
- 23.4. L'offerente alla procedura potrà assistere alle sedute di gara esclusivamente da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end. L'offerente potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara. L'offerente avrà inoltre a disposizione un sistema di chat per comunicare direttamente con la commissione.
- 23.5. Prima fase, seduta pubblica telematica per l'apertura delle buste contenente la documentazione Amministrativa
- Visualizzazione del cd. Fascicolo di gara che l'offerente ha presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta;
  - Visualizzazione dei documenti contenuti nella Busta "Documentazione Amministrativa";
  - Validazione di ciascun documento facente parte della "Busta – Documentazione Amministrativa", dove per Validazione si deve intendere l'accettazione da parte della Piattaforma della documentazione regolarmente inviata dai concorrenti, che non risulti pertanto corrotto e/o assente;
  - Redazione dell'apposito verbale relativo alle attività svolte.
- 23.6. Successivamente il RUP in più sedute riservate procederà all'esame della documentazione inviata dai concorrenti, ed eventualmente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 24 del presente Disciplinare di Gara.
- 23.7. Inoltre, in esito alle suddette operazioni di gara, IIT provvederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.
- 23.8. IIT tutela il principio di segretezza delle offerte direttamente mediante gli accorgimenti informatici propri della piattaforma digitale della gestione telematica della procedura di gara, di cui IIT ha il solo e semplice utilizzo, e la cui piena e completa disponibilità è del fornitore DigitalPA S.p.A., quale operatore economico terzo rispetto alla presente procedura.
- 23.9. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, IIT si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- 23.10. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
- 23.11. Commissione Giudicatrice
- la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione a IIT.

- La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).
- IIT pubblica, sul profilo di committente, nella sezione dedicata alla gara di che trattasi, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23.12. Seconda fase, seduta pubblica telematica per l'apertura delle offerte tecniche dei candidati ammessi a questa fase

- Visualizzazione del cd. Fascicolo di gara, relativo alla sola offerta tecnica e relazione metodologica, che gli offerenti hanno presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta;
- Visualizzazione dei documenti contenuti nella Busta "Offerta tecnica";
- Validazione di ciascun documento facente parte della Busta "Offerta tecnica";
- Successivamente, nel corso di una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice appositamente nominata verificherà la documentazione trasmessa e procederà a valutare l'offerta tecnica nonché alla attribuzione dei relativi punteggi.

23.13. Terza fase, seduta pubblica telematica per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e l'apertura successiva delle offerte economiche, dei candidati ammessi a questa fase

- Comunicazione ai partecipanti dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione di gara;
- Visualizzazione del cd. Fascicolo di gara che l'offerente ha presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta;
- Visualizzazione dei documenti contenuti nella Busta "Offerta economica";
- Validazione di ciascun documento facente parte della Busta "Offerta economica";
- Attribuzione dei relativi punteggi;
- Determinazione della graduatoria;
- Individuazione delle offerte anormalmente basse.

23.14. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più

concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

23.15. In merito alla suddetta procedura di svolgimento della gara si avvisa che, per quanto possibile e qualora non sussistano particolari esigenze per le quali si renda necessario disporre rinvii a successive sedute pubbliche, lo svolgimento delle fasi di gara sopra indicate saranno complessivamente concentrate nel giorno indicato della prima seduta pubblica.

23.16. IIT, in qualunque momento nel corso della procedura, può chiedere agli offerenti di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### 24. SOCCORSO ISTRUTTORIO

24.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

24.2. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

24.3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

24.4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

24.5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

24.6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 25. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI TRAMITE SISTEMA AVCPASS

25.1. IIT provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

25.2. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>, secondo le istruzioni ivi contenute.

25.3. Successivamente alla registrazione al servizio AVCPASS, i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono indicare al sistema il CIG della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascerà quindi un "PASSOE", ossia un documento che attesta che l'Operatore Economico (OE) può essere verificato tramite AVCPASS.

25.4. In merito alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione il concorrente non dovrà trasmettere alcuna documentazione probatoria atteso che attualmente l'A.N.A.C. tramite il sistema AVCPass, unitamente al servizio "Casellario delle imprese", consente alle Stazioni Appaltanti la verifica di quanto dichiarato dai concorrenti nella procedura di gara.

25.5. Nel caso invece in cui un operatore economico sia in possesso di una delle categorie previste dal bando di gara per una classifica inferiore alla III, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato mediante allegazione, in copia conforme all'originale, della certificazione posseduta al fine di consentire ad IIT una puntuale verifica presso gli enti certificatori.

25.6. Qualora non vengano confermate le dichiarazioni contenute nell'offerta, IIT procede agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 80, co. 12, del Codice.

25.7. Successivamente a tali verifiche IIT, a norma dell'art. 76 del Codice, comunicherà l'aggiudicazione e procederà con il seguito di competenza.

## 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici sarà svolto da IIT, in qualità di Titolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura e dell'eventuale emissione e gestione del relativo contratto. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo quanto riportato nell'allegata Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Salvatore Esposito

---

*Documento sottoscritto con firma digitale da SALVATORE ESPOSITO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*